



Comune  
di Carbonate  
Via Don Zanchetta, 2  
22070, Carbonate (CO)

## PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

*Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33*  
*Regolamento Regionale n. 4 del 14/06/2022*



### Rel.02 - Regolamento

Settembre 2024



## Sommario

Premessa .....	4
<b>TITOLO I: NORME GENERALI .....</b>	<b>5</b>
1. Campo di operatività delle norme .....	5
2. Responsabilità .....	5
3. Modalità di attuazione del piano e degli ampliamenti .....	5
4. Validità e aggiornamento .....	7
5. Lavori di manutenzione straordinaria.....	7
<b>TITOLO II: TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E COSTRUZIONE.....</b>	<b>8</b>
6. Aree per inumazioni in campi comuni .....	8
7. Tumulazione in tombe a terra.....	8
8. Tumulazione in cappelle.....	9
9. Tumulazione in loculi.....	10
10. Tumulazione in ossari e cinerari .....	10
11. Sepoltura animali di affezione .....	12
12. Area di rispetto cimiteriale.....	12
<b>TITOLO III: ATTREZZATURE E SERVIZI.....</b>	<b>13</b>
13. Ambienti di servizio .....	13
14. Progettazione esecutiva .....	13
15. Accessibilità di servizi .....	13
16. Eliminazione barriere architettoniche.....	13
<b>TITOLO IV: NORME FINALI.....</b>	<b>15</b>
17. Razionalizzazione delle sepolture .....	15
18. Lapid.....	15
19. Movimentazione feretri.....	16
20. Allontanamento acque meteoriche.....	16
21. Reflui e rifiuti .....	16
22. Opere pubbliche.....	16
23. Illuminazione impianti cimiteriali.....	17
24. Recinzioni perimetrali.....	17
25. Scadenza delle concessioni .....	17
26. Sicurezza sui luoghi del lavoro .....	17



Comune di Carbonate  
Via Don Zanchetta,2  
22070 Carbonate (CO)

**Piano Regolatore Cimiteriale**  
(ex regolamento regionale n. 4 del 14/06/2022)

Comune di Carbonate Prot.0006162 del 13-09-2024 arrivo Cat 5 Cl 1

---

*Piano Regolatore Cimiteriale - Regolamento*

Data di emissione: Settembre 2024

Committente: Comune di Carbonate |  
Elaborato redatto a cura di: Ecosistema Territorio S.T.P. S.R.L.S.



## Premessa

In osservanza delle disposizioni indicate dal Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/34, del D.P.R n. 285/90, e delle legislazioni regionali, l'Ente comunale è chiamato a predisporre un piano regolatore cimiteriale al fine di rispondere alle necessità di sepoltura che si potranno manifestare nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dello stesso.

Il suo scopo è quello di fissare le politiche comunali relative ai servizi cimiteriali, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, e su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita alla custodia delle salme e dei cadaveri. Per poterlo comprendere al meglio, è necessario prendere in considerazione anche il Regolamento di Polizia Mortuaria che costituisce uno strumento parallelo nella gestione dei servizi cimiteriali, che ha il compito di disciplinare requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso delle persone ed alla cessazione della vita.

Nel presente documento si intendono integralmente richiamati leggi e regolamenti nazionali e regionali che disciplinano la materia sotto gli aspetti di polizia mortuaria e sanitari in genere.

Di seguito si riporta la normativa da adottare, congiuntamente al Regolamento di Polizia Mortuaria ove vigente, Ordinanze del Sindaco e determinazioni del dirigente di settore affinché si possa attuare il piano cimiteriale.



## TITOLO I: NORME GENERALI

### 1. Campo di operatività delle norme

1. Le seguenti norme, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, hanno per oggetto la disciplina dei servizi in ambito comunale, e nello specifico le sepolture ivi compresa la relativa edificazione, gestione e custodia del cimitero comunale, le relative concessioni di aree e manufatti destinati a sepolture e le attività connesse.

2. Tale si applica agli interventi entro la struttura cimiteriale individuata nella cartografia del Piano Cimiteriale.

### 2. Responsabilità

1. Il Comune monitora la struttura cimiteriale al fine di evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose, tuttavia non è responsabile di atti e azioni commessi nei cimiteri da non addetti al servizio entro lo stesso, ivi compreso l'uso non conforme di mezzi e strumenti a disposizione degli utenti.

2. Eventuali danni a persone o cose sono disciplinati dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

### 3. Modalità di attuazione del piano e degli ampliamenti

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale si attua mediante iniziativa pubblica per quanto riguarda l'ampliamento, la ristrutturazione, la realizzazione di servizi ed impianti tecnologici, anche mediante ricorso alla monetizzazione derivante da opere eventualmente previste entro lo strumento urbanistico comunale vigente e successive varianti.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi, delle aree e dei servizi sono effettuati a mezzo di soggetti terzi e/o in economia a mezzo del personale Comunale addetto agli spazi cimiteriali.

3. Le costruzioni private/concessionate nell'area cimiteriale sono consentite esclusivamente entro nelle aree appositamente riservate alla concessione in uso per la costruzione di manufatti tombali.



La relativa realizzazione degli interventi si attua a mezzo delle procedure di affidamento lavori previsti dalla normativa vigente.

4. Il Piano viene attuato attraverso:

- l'utilizzo conforme di aree, campi, manufatti e costruzioni esistenti;
- la progettazione dei nuovi interventi sia da parte pubblica che privata su aree in concessione;
- l'adeguamento alla normativa vigente e il miglioramento di infrastrutture e servizi esistenti;
- la realizzazione periodica di interventi di risanamento e di adeguamento funzionale dei manufatti esistenti;

5. Il Piano cimiteriale prevede ampliamenti delle superfici territoriali degli impianti rispetto allo stato di fatto.

La traslazione dei campi, fabbricati e loculi è consentita in sede esecutiva al solo fine di una migliore utilizzabilità degli stessi, in relazione al solo uso cui sono stati destinati, e previo atto deliberativo motivato.

6. In caso di difformità tra le tavole di Piano e le presenti norme, ivi compresa la relazione di Piano, prevalgono queste ultime.

In caso di difformità tra il reale stato dei luoghi e il contenuto cartografico delle tavole di Piano, ovvero in caso di ravvisati errori materiali puntuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la quantificazione dei posti liberi disponibili e la localizzazione di singoli manufatti, gli stessi non necessitano di aggiornamento del Piano, ovvero tali errori cartografici saranno rettificati entro il successivo aggiornamento del Piano Cimiteriale previsto dalla presente normativa.

7. Gli interventi assoggettati a progetto dovranno tener conto di quanto indicato entro la relazione geologica progettuale prevista in fase di realizzazione dell'opera edilizia.

8. Entro il periodo di validità del Piano sono prioritari i seguenti interventi, come indicato negli elaborati di Piano:

- Verifica delle scadenze delle concessioni in essere, e relativa conseguente estumulazione periodica dei loculi ed esumazione delle tombe a terra per avvenuta scadenza di concessione o trascorso periodo di rotazione fissato entro le presenti norme;
- Riassegnazione delle aree occupate per assenza o scadenza di concessione;
- Efficientamento dei campi di inumazione, e delle aree dedicate a loculi e cinerari;
- Esecuzione di esumazioni a scadenza eseguite con gradualità e continuità per garantire avvicendamenti e rotazioni, al fine di perseguire l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di loculi e cinerari, anche comuni, privilegiandoli rispetto alle inumazioni;
- Definizione area per spargimento ceneri cd. "giardino delle rimembranze";
- Ampliamento dell'impianto cimiteriale, come indicato in cartografia di Piano (rif. Tav. 6 previsioni del Piano cimiteriale)



#### 4. **Validità e aggiornamento**

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale ha validità massima di vent'anni, salvo diverse decisioni che dovessero dipendere dai risultati delle valutazioni periodiche dell'Amministrazione, previste per legge.
2. Il Comune è tenuto comunque a revisionare il Piano stesso almeno ogni 10 anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, adottando le medesime procedure per l'approvazione del Piano originario.

#### 5. **Lavori di manutenzione straordinaria**

1. Sono considerati come tali gli interventi di ripristino e pitturazione delle facciate e dei manufatti, l'integrazione ivi compresa la sostituzione del rivestimento esterno, la riparazione ivi compreso il consolidamento di parti strutturali, la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie, ovvero del numero di loculi e tumuli, gli interventi di miglioria, le opere di adeguamento e la reintegrazione di parti mancanti o deteriorate.
2. Tali opere richiedono l'autorizzazione specifica dell'Ufficio competente, con versamento della relativa tariffa ove prevista.



## TITOLO II: TIPOLOGIE DI SEPOLTURA E COSTRUZIONE

### 6. Aree per inumazioni in campi comuni

1. Il cimitero comunale dispone di campi per inumazione, cd. "campo comune", come individuato nella cartografia Piano.
2. Tali aree dedicate a sepolture di feretri in terra in campo comune vengono accordate ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura a pagamento. La loro durata legale è fissata in un decennio; eventuale onere concessorio è individuato con apposito Atto.
3. Per tali sepolture temporanee non è consentita la scelta dei posti, e le stesse non possono essere rinnovate oltre il periodo sopra indicato.
4. I materiali da utilizzarsi per le casse devono essere preferibilmente costruiti con legno dolce, di spessore adeguato.
5. E' vietata la sovrapposizione di feretri.
6. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o da soggetti terzi dallo stesso incaricati, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo deve essere indicato il numero progressivo di identificazione.
7. La profondità della fossa deve essere compresa tra metri 1.5 e 2 per gli adulti e tra metri 1 e 1.5 per i bambini di età inferiore ai 10 anni;
8. Le esumazioni avvengono secondo normativa vigente;

### 7. Tumulazione in tombe a terra

1. Le tombe a terra, anche "tombe monumento", non in campo comune, sono costituite da loculi ipogei, realizzabili anche livelli sovrapposti.
2. Ogni posto salma per tumulazione dovrà avere dimensioni minime utili interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti misure (al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura):
  - lunghezza cm. 225



- larghezza cm. 80
- altezza cm. 70

Le pareti laterali possono essere realizzate in muratura a mattoni pieni intonacata all'interno oppure in calcestruzzo, anche con elementi prefabbricati. Le solette devono essere realizzate in calcestruzzo, anche con elementi prefabbricati;

3. Ciascun loculo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione ed estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia necessario movimentarne un altro, ovvero prevedendo uno spazio esterno utile al diretto accesso al feretro.

In particolare può essere previsto un vestibolo di dimensioni adeguate da permettere la tumulazione o la estumulazione del feretro, e deve essere previsto uno spazio liberabile per la medesima movimentazione efficiente del feretro.

4. Ove consentito, la manomissione dei viali o del suolo cimiteriale circostante il sepolcro è ammessa previo rilascio di nulla osta comunale a garanzia del ripristino del suolo comunale e di eventuali danni provocati.

5. I materiali consentiti sono pietra o marmi lapidei, secondo una gamma cromatica rilevabile quale prevalente nell'intorno territoriale del campo di riferimento. Il posizionamento dei manufatti dovrà avvenire secondo una griglia geometrica utile a individuare un allineamento regolare, da verificarsi con opportuno tracciamento con riferimento all'intero campo, da condividere preventivamente con gli Uffici comunali.

6. È sempre vietata da parte di soggetti privati la piantumazione a terra di essenze arboree ed arbustive. Le stesse dovranno sempre essere collocate esclusivamente in vaso, e appoggiate sulle superfici lapidee oggetto di concessione. Le specie vegetali dovranno essere autoctone e non allergeniche, e dovranno essere scelte in funzione di evitare che le chiome si sviluppino per dimensione all'esterno di dette superfici lapidee.

## 8. Tumulazione in cappelle

1. La realizzazione di nuove cappelle è di esclusiva competenza comunale.

2. È sempre vietata da parte di soggetti privati la piantumazione a terra di essenze arboree ed arbustive. Le stesse dovranno sempre essere collocate esclusivamente in vaso, e appoggiate sulle superfici lapidee oggetto di concessione. Le specie vegetali dovranno essere autoctone e non allergeniche, e dovranno essere scelte in funzione di evitare che le chiome si sviluppino per dimensione all'esterno di dette superfici lapidee.



## 9. Tumulazione in loculi

1. I loculi devono essere tutti individuali eccezion fatta per sepolture di coniugi. Ogni loculo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

2. I loculi di nuova costruzione nelle cappelle private possono essere a più piani sovrapposti; la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

- Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.
- Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;
- I piani di appoggio devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido;
- La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica;
- Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, dove su quella esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le stesse informazioni dovranno essere presenti sulla lastra esterna.

3. La eventuale costruzione di loculi compete all'Amministrazione Comunale, secondo le caratteristiche costruttive di cui alla normativa vigente in materia. La dimensione di lastre e monumenti e le caratteristiche degli accessori collocabili saranno di volta in volta indicate in apposite specifiche tecniche redatte in occasione della costruzione dei nuovi corpi di colombari.

4. Nella previsione di opere che prevedano la costruzione di colombari, è necessario che almeno una parte degli stessi sia realizzata con loculi aerati.

È opportuno che i suddetti loculi aerati siano dotati di adeguati biofiltri e realizzati in aree appositamente destinate dal presente piano cimiteriale ubicate il più lontano possibile dalle abitazioni;

5. È vietata ai contraenti della concessione la modifica anche solo parziale del loculo messo a disposizione.

## 10. Tumulazione in ossari e cinerari

1. Negli impianti cimiteriali sono presenti ossari e cinerari nei quali possono essere conservate in concessione onerosa le cassette con i resti dei defunti.



Comune di Carbonate  
Via Don Zanchetta,2  
22070 Carbonate (CO)

**Piano Regolatore Cimiteriale**  
(ex regolamento regionale n. 4 del 14/06/2022)

2. Le nicchie cinerarie individuali e le cellette ossario devono essere dimensionate secondo quanto previsto nei Requisiti generali dell'Allegato 2 al R.R. 9 novembre 2004, n.6 e s.m.i. testo coordinato con il Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4;



## 11. | **Sepoltura animali di affezione**

1. Gli animali di affezione sono definiti quali animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali di dimensioni similari che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo.
2. La sepoltura può avvenire mediante deposizione delle ceneri dell'animale nel loculo del proprietario. In ogni caso gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere anche tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni vigenti in materia.

## 12. | **Area di rispetto cimiteriale**

1. Sono le fasce di rispetto come definite dall'art. 57 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 come modificato dall'art. 28 della L. n. 166/2002.
2. Detta fascia di rispetto è rappresentata nell'elaborato cartografico Tav06 - Previsioni del Piano cimiteriale, in coerenza con quanto individuato nel PGT vigente.
3. Su tali aree, è consentita unicamente la realizzazione di opere previste dall'art. 338 del T.U.LL.SS., modificato dalla Legge 17.10.1975, n. 983 e ripreso dall'art. 57 D.P.R. 21.10.1975, n. 803, art. 28 della L. n. 166/2002 e L.R. n. 22/2003 .
4. Per quanto riguarda le strutture e gli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, si ricorda la disciplina di cui all'art. 338 del TU delle leggi sanitarie, modificata dall'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166: "*All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*".



## TITOLO III: ATTREZZATURE E SERVIZI

### 13. Ambienti di servizio

1. Le attrezzature di servizio, esistenti e di previsione, localizzate entro l'impianto cimiteriale, sono cartograficamente individuate negli elaborati di Piano.
2. Per gli addetti al cimitero, ove presenti, è previsto dal Regolamento regionale n. 4/2022 e dal DPR 285/90 un locale con relativo servizio igienico e doccia, che potrà essere localizzato in adiacenza ai servizi igienici per i visitatori.

### 14. Progettazione esecutiva

1. Il Piano cimiteriale rappresenta un documento di pianificazione e non costituisce una progettazione esecutiva. Pertanto, in fase di progetto esecutivo delle opere, il Comune dovrà produrre la documentazione completa di cui al punto 2 lettera a) e b) dell'Allegato 1 del R.R. 9 novembre 2004, n. 6 e s.m.i., testo coordinato con il Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4.

### 15. Accessibilità di servizi

1. E' necessario, in relazione ad ogni intervento, garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero, e garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

### 16. Eliminazione barriere architettoniche

1. è necessario provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche presenti, anche in coerenza con il P.E.B.A. ove vigente, garantendo l'accesso dei servizi igienici, dei viali e dei diversi settori dei cimiteri alle persone con disabilità.
2. Il completo abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, ove tecnicamente fattibile, sarà garantito solo quando la persona diversamente abile avrà la



possibilità di accedere dai parcheggi ad essi riservati (con pavimentazione idonea) ai relativi servizi igienici, ad ogni campo per tomba, loculo, cinerario o ossario, con particolare riguardo ai percorsi pedonali, alle pendenze longitudinali/trasversali, nonché alle caratteristiche della pavimentazione.

3. A tale proposito la scelta dei materiali dei rivestimenti della pavimentazione deve garantire adeguati requisiti di antiscivolosità, anche in presenza di superfici che possono risultare bagnate.

4. Ogni parte delle nuove opere pubbliche (loculi, nuovi spazi per inumazione, ecc.) previste, una volta realizzate, dovranno essere immediatamente e completamente accessibili dalle persone diversamente abili a partire dal parcheggio loro dedicato.

In ogni caso, si demanda la verifica di conformità alla vigente normativa di cui sopra agli organismi istituzionali individuati dai commi 4 e 7 dell'art. 24 della Legge 05/02/1992 n. 104;



## TITOLO IV: NORME FINALI

### 17. Razionalizzazione delle sepolture

1. In generale è preferibile creare maggiore disponibilità di sepolture attraverso, ove possibile, una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, il recupero di tombe abbandonate ove presenti, la realizzazione di loculi aerati, il rispetto delle regolari tempistiche di esumazione-estumulazione, e, tenendo in considerazione l'orientamento regionale di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, cioè l'inumazione e la cremazione, secondo quanto previsto dalla L.R.33/2009 S.M.I., nonché la valutazione della diminuzione della durata delle concessioni con eliminazione delle concessioni perpetue, al fine di permettere un migliore utilizzo degli spazi esistenti.

### 18. Lapidi

1. Sulle lapidi sia esse di loculi o ossari devono essere leggibili ed espressamente indicati:
  - nome, cognome data di nascita e data di morte del defunto sepolto nel loculo;
  - nome, cognome data di nascita e data di morte dei defunti di cui vengono conservati i resti;
2. Sulle lapidi sono ammessi anche:
  - l'apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata che non scolorisca al sole, nonché l'incisione o applicazione di immagini sacre di piccole dimensioni;
  - lampade votive e portafiori in materiali di lunga durata, che devono essere collocati in modo tale da non rappresentare pericolo per gli utenti entro la struttura cimiteriale, ovvero non devono sporgere oltre i limiti della lapide.
3. Le lastre di chiusura di loculi e ossari devono essere quelle della fornitura comunale all'atto della concessione (ovvero lastre di marmo di carrara), pronte per l'incisione e l'eventuale apposizione di foto e vaso, senza inserti in materiali differenti. Sono pertanto espressamente vietate altre tipologie di lastre, nonché le inserzioni votive applicate sulle lapidi e non incise sulle stesse.  
In caso di lastra difforme verrà imposto al concessionario di rimuoverla e sostituirla con quella originaria.



## 19. | Movimentazione feretri

1. Ogni loculo o tomba dovrà essere realizzato in modo tale che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

## 20. | Allontanamento acque meteoriche

1. In relazione all'allontanamento delle acque meteoriche deve essere garantito un idoneo sistema di drenaggio e smaltimento, per non aggravare idraulicamente la rete fognaria durante gli eventi piovosi, attentamente calibrato con le caratteristiche del sottosuolo, nel rispetto del R.R. 7/2017 e s.m.i.; si ritiene preferibile, negli interventi di futura realizzazione, disperdere le acque meteoriche tramite pozzi perdenti allo scopo di rimpinguare le falde acquifere lasciando che, in fognatura, vengano convogliate le sole acque di eventuali "troppo pieni", significando altresì che l'eventuale smaltimento nel suolo deve avvenire ad adeguata distanza da tutti i muri, anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico;

2. E' inoltre opportuno che le acque meteoriche, prima di essere inviate ai pozzi perdenti, vengano preliminarmente raccolte e utilizzate per altri scopi, come per esempio l'innaffiatura del verde;

## 21. | Reflui e rifiuti

1. lo smaltimento delle acque reflue provenienti dai servizi igienici e dai depositi mortuari deve avvenire nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente e delle indicazioni operative del Gestore del servizio, secondo quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 e s.m.i.;

2. Il cimitero è dotato di quattro punti di raccolta rifiuti secchi, ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale n. 4/2022. I rifiuti cimiteriali devono essere gestiti conformemente alla normativa vigente.

## 22. | Opere pubbliche

1. le opere pubbliche dovranno essere ulteriormente ed esplicitamente approvato da ATS, in relazione alle opere edilizie da realizzarsi.



## 23. | Illuminazione impianti cimiteriali

1. in riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione e in generale nella struttura cimiteriale, si richiama quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 "*Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso*", con cui la Regione Lombardia detta disposizioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, con un aumento del risparmio energetico e una riduzione dell'inquinamento luminoso;

## 24. | Recinzioni perimetrali

1. Il cimitero, ivi compresi gli ampliamenti successivi, deve essere perimetrato da idonea e resistente recinzione o muro perimetrale di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna.

## 25. | Scadenza delle concessioni

1. Allo scadere delle concessioni delle sepolture, se non rinnovate dagli aventi titolo, tutti i manufatti passeranno in proprietà del Comune, che ne disporrà come opportuno, ivi compreso il riutilizzo o la distruzione.

2. A seguito di istanza da parte degli aventi titolo, da presentarsi prima della scadenza della concessione, il Comune ha facoltà di autorizzare il ritiro dei materiali.

3. Si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per le norme di polizia mortuaria.

## 26. | Sicurezza sui luoghi del lavoro

1. Ogni attività lavorativa ed intervento entro i cimiteri è soggetto a normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con rimando al D.Lgs. 81/08 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.